

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

(Legge sul lavoro)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale del 2006¹;
visto il parere del Consiglio federale del [data]²,
decreta:

I

La legge sul lavoro del 13 marzo 1964³ è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2^{ter} (nuovo)

Il posto di lavoro è senza fumo. Il datore di lavoro protegge il lavoratore dal fumo passivo durante l'esercizio dell'attività professionale. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2007 ...
² FF 2007 ...
³ RS 822.11

